


Evoluzione della normativa sul bilancio alla luce della *riforma del diritto societario*


- Indicazioni della legge delega del 3 ottobre 2001 n. 366
- Norme introdotte dal D. Lgs 6/2003 di attuazione
- Spazi ancora da riempire





Evoluzione della normativa sul bilancio alla luce della **riforma del diritto societario**


- Punti qualificanti previsti dall'art. 6 della legge delega:
 - **Eliminazione delle interferenze prodotte sul bilancio dalla normativa fiscale (art. 52 e 75 Tuir)**
 - Regolamentazione delle *poste di patrimonio netto*: chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo
 - Trattamento delle *operazioni* denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie
 - Ampliamento delle situazioni in cui le società possono utilizzare, nel bilancio consolidato, *principi riconosciuti internazionalmente*
 - Ampliamento delle situazioni in cui è ammesso fare ricorso ad uno *schema abbreviato di bilancio*
 - *Armonizzazione della disciplina fiscale alle precedenti disposizioni*



Eliminazione interferenze normativa fiscale - *nella legge delega 3.10.2001 n. 366*


- L'art. 6 ribadisce l'esigenza di rivedere la normativa sul bilancio, eliminando le interferenze, e di
 - *“stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita ...”*

- Le motivazioni si trovano nella “relazione” alla legge:
 - utili di bilancio inferiori ad utili effettivi per applicazione dell'art. 2426, 2° c.
 - notevoli incertezze di comportamento da parte delle imprese
 - insufficienza delle informazioni contenute nella nota integrativa



Eliminazione interferenze normativa fiscale - *nel decreto legislativo di attuazione n. 6/2003*


- Eliminazione 2° comma art. 2426 c.c.: dice la relazione:
 - *“i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia”*
 - Il d.lgs. non modifica il “principio cardine” dell’art. 52 Tuir (dichiarazione dei redditi discende dal bilancio)
- Predisposizione, insieme alla dichiarazione dei redditi, di un prospetto contenente:
 - *“le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale”*
 - *“i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio”*



Eliminazione interferenze normativa fiscale - *nel decreto legislativo di attuazione (segue)*


- Nessuna modifica all'art. 2423-*bis* in ordine alla *fiscalità differita*: valgono i principi di prudenza e competenza

- Modificazione schemi di bilancio:
 - Nell'attivo circolante due nuove voci:
 - C.II.4 *bis*) crediti tributari
 - C.II.4 *ter*) imposte anticipate
 - Nel passivo (B- Fondi rischi e oneri):
 - 2) per imposte, *anche differite*
 - Nel Conto economico:
 - 22) imposte sul reddito d'esercizio, *correnti, differite e anticipate*




Eliminazione interferenze normativa fiscale - *nel decreto legislativo di attuazione (segue)*

- Indicazione in nota, come si osserva nel riformulato punto n. 14, di un “*apposito prospetto contenente*
 - *la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, ...*”
 - *“l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti ...”*




Regolamentazione delle *poste di patrimonio netto* e *modifica debiti*

- Art. 2427, n. 4: anche per il patrimonio netto indicazione di variazioni, formazione e utilizzazione voci
- Art. 2427, n. 7 *bis*: indicazione analitica voci del netto, con specificazione *della loro origine, della loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità, della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi*
- Art. 2427, n. 20: richiesta dei dati in ordine ai patrimoni separati di cui all'art. 2447 *septies*, terzo comma
- Nuova posta D3 passivo di cui anche al 2427, n. 19 *bis*. Al n.19 indicazione altri strumenti finanziari emessi dalla società. Al n. 21 indicazione finanziamenti specifico affare.




Trattamento delle *operazioni denominate in valuta*

- Nuovo comma 2° del 2425 *bis*: i ricavi e proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data dell'operazione
- Effetti delle variazioni cambi nella posta C17 *bis*
- Valutaz. attività e passività in valuta (n. 8 *bis*, art. 2426):
 - poste non immobilizzate al tasso di cambio a pronti, utili e perdite a c.e., utile netto in riserva non distribuibile fino al realizzo;
 - poste immobilizzate: al tasso di cambio al momento dell'acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione è durevole
- In nota gli effetti significativi delle variazioni dei cambi dopo la fine dell'esercizio (2427, n. 6 *bis*)



Trattamento delle *operazioni pronti contro termine*

- Prevalenza sostanza sulla forma in art. 2424 *bis*, 5° c.:
 - “Le attività oggetto di compravendita con obbligo di retrocessione a terzi devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”
- Iscrizione *pro rata temporis* di proventi ed oneri, ivi compresa la differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti
- Evidenza nella nota integrativa (2427, 6 *ter*)



Leasing, immobilizzazioni immateriali e bilancio abbreviato

- All'art. 2427 n. 22: informazioni in nota relative a *leasing finanziario* simili a quelle proprie del “metodo finanziario” di iscrizione, in alternativa al c.d. “metodo patrimoniale”.
- All'art. 2427 n. 3 *bis*, informazioni in nota in ordine alle immobilizzazioni immateriali quasi come se si trattasse di *impairment test*.
- Nuovo art. 2435 *bis* con significative variazioni in ordine al bilancio abbreviato

Implementazioni delle innovazioni nel sistema di bilancio

Innovazioni da riforma del diritto societario - 1°.1.2004

Impatto dei *principi contabili internazionali IFRS (IAS) - 2005*

- *Direttiva* CE n. 65/2001, pubblicata il 27.10.2001 in GUCE n. 283
- *Regolamento* CE n. 1606/2002 pubbl.il 19.9.2002 in GUCE n. 243
- *Prop. di direttiva* del Parlamento europeo e del consiglio del 28 maggio 2002 modificativa della IV e VII nonché della dir. 674/91 - Comm. Europea 5-6 maggio 2003

- Affollamento novità: rinvio di tutto al 2005 per migliore coordinamento?

Relazione ministeriale al D.Lgs 6/2003

... Omissis ...

8. DEL BILANCIO

L'art. 6 della legge delega n. 366 prevede la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati.

Queste operazioni sono attualmente contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. La moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale, cui spesso fa riferimento la relazione accompagnatoria alla legge delega, prevedono invece che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni (e in generale di tutti gli accadimenti economici) sia effettuata secondo la realtà economica sottostante agli aspetti formali.

Inoltre, alcune operazioni di carattere finanziario possono comportare effetti compensativi di segno opposto sia per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali sia per quelli economici. In questi casi, essendo la compensazione un elemento intrinseco dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite. Tale divieto, previsto dal 6° comma dell'art. 2423-ter, è formulato in via assoluta. È stata data attuazione al primo comma dell'art. 6 della legge delega, disponendo, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, che i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle disposizioni del codice civile in quanto uniche disposizioni in materia. Nonostante ciò non è stato mutato in alcun modo il principio cardine introdotto con la riforma introdotta nel d.P.R. n. 597 del 1973, secondo il quale l'imponibile fiscale è determinato prendendo a base il risultato di esercizio risultante dal bilancio civilistico ed apportando al medesimo le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni dell'attuale testo unico. La separazione è stata ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino:

- a. le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale
- b. i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio.

In questo modo ogni variazione apportata all'utile civilistico per giungere all'imponibile fiscale non tocca in alcun modo il bilancio e di conseguenza non ne influenza il risultato.

Nell'art. 2426 del c.c. è stata soppressa la previsione che consentiva di effettuare rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie; peraltro l'art. 43 c. 1 punto 10 della IV Direttiva prescrive che la nota integrativa deve contenere la proporzione in cui il calcolo dell'utile o della perdita di esercizio è stato influenzato da una valutazione effettuata in deroga alle regole di valutazione (artt. 31, 34 e 42 della Direttiva) durante l'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche per poter ottenere sgravi fiscali. L'eliminazione di qualsiasi interferenza di norme fiscali sul conto economico consente di ottemperare alla Direttiva senza necessità di indicare alcunché nella nota integrativa. L'articolo 6 della legge delega n. 366 prevede al punto a) di "...stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita". La relazione alla citata legge delega specifica che la lettera a) dell'art. 6 intende colmare una lacuna dell'attuale disciplina che non prevede esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate. Si pone, quindi, un problema di adattamento o integrazione dei vigenti schemi di bilancio e la presente proposta intende risolvere questo problema, come sarà più oltre illustrato.

Circa i criteri per quantificare gli importi stimabili delle imposte differite o anticipate, la relazione alla legge delega fa riferimento ai principi di competenza e di prudenza citando le posizioni espresse dalla migliore prassi contabile nazionale (il principio contabile n. 25) ed internazionale (il documento IAS n. 12).

Non si è giudicato necessario introdurre variazioni all'art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) perché il punto n. 3 è sufficientemente "generale" da comprendere anche la "fiscalità differita". Il punto n. 3 sancisce il principio generale della "competenza" per proventi ed oneri; le imposte non costituiscono una "categoria" separata, ma rientrano nella definizione generale di "proventi ed oneri" (imposte anticipate ed imposte differite). La tecnica contabile, ed in particolare attualmente il principio contabile nazionale n. 25, potrà fornire adeguate direttive di dettaglio in materia.

Per dare conto negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli importi relativi alla contabilizzazione delle imposte differite è stato previsto quanto segue:

- Due voci apposite, nell'ambito dei crediti (voce CII) denominate "crediti tributari" e "imposte anticipate".

Nell'attuale schema di Stato Patrimoniale, all'attivo, non vi è una specifica previsione di indicazione delle imposte. Si è pertanto ritenuto necessaria la introduzione di una specifica indicazione dei crediti per imposte versate in eccedenza e delle imposte anticipate (imposte differite attive).

Per le imposte versate in eccedenza si ritiene corretto utilizzare il termine "crediti tributari" (simmetrico alla previsione già esistente al passivo, voce D 11). Per le "imposte anticipate" si è ritenuta corretta una indicazione separata, rispetto ai "crediti tributari", stante la loro natura che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro. Di qui la indicazione "imposte anticipate", non preceduta dal termine "crediti" né dalla preposizione "per" (imposte anticipate).

Al passivo dello stato patrimoniale si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce B(2): fondi per imposte con la precisazione "anche differite". Infatti, le imposte differite (passive), vanno indicate al passivo; la voce più corretta è il "Fondo Imposte" e non la voce "debiti tributari" (D 11), non trattandosi di debiti effettivi da pagare, quanto di maggiori imposte da pagare in futuro.

Per il conto economico si è ritenuto sufficiente integrare la dizione della voce 22 – imposte sul reddito con la precisazione "correnti, differite e anticipate"; il relativo dettaglio sarà fornito nella Nota Integrativa.

Per la Nota Integrativa (art. 2427 C.C.) si è prevista una nuova scrittura del punto 14 il quale, nella attuale formulazione, prevede un'informativa di dettaglio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di valore operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. A seguito dell'eliminazione delle interferenze fiscali, in ossequio alla lettera a) dell'articolo 6 della legge delega, l'attuale formulazione del punto 14 dell'art. 2427 C.C. è soppressa e viene sostituita dalla previsione di utili informazioni circa le modalità di calcolo delle imposte differite.

L'attuale disciplina dettata dagli artt. 2424 e 2427 c.c. prevede l'obbligo di fornire indicazioni che non soddisfano adeguatamente l'informativa in merito all'origine ed all'utilizzabilità delle voci di patrimonio netto riportate nella voce A) del passivo.

Si è previsto pertanto di intervenire sul contenuto della sola Nota Integrativa, prescrivendo appositi prospetti nei quali le poste del patrimonio netto devono essere distinte secondo l'origine, la distribuibilità e la disponibilità.

Non si è ritenuto di prescrivere l'utilizzo di prospetti a schema rigido, lasciando forma e struttura alla libera scelta del redattore del bilancio. Tuttavia, è parso opportuno allegare alla presente una esemplificazione (all. 1 e all. 2).

Per quanto attiene invece ai finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione, si è creduto di intervenire direttamente sull'art. 2424 c.c..

In conclusione le modifiche proposte agli artt. 2424 e 2427 c.c. sono le seguenti:

- Art. 2424 passivo A) VII: è stata soppressa l'indicazione "distintamente indicate" in merito alle "altre riserve" perchè tale dettaglio deve essere fornito nella Nota Integrativa. Si ritiene così di agevolare la lettura dello schema di bilancio.
- Art. 2424 passivo D) 3): viene inserita la nuova voce "debiti verso soci per finanziamenti" che accoglie i finanziamenti con obbligo di restituzione concessi da soci.
- Art. 2427 4): anche per le voci di patrimonio netto vengono richieste le variazioni intervenute nella consistenza.
- Art. 2427 7 bis): si prescrive l'indicazione analitica delle voci di patrimonio con specificazione in appositi prospetti della loro origine, disponibilità e distribuibilità

A completamento delle prescrizioni in tema di patrimonio, si è integrato l'art. 2431 cc specificando che anche le maggiori somme percepite nell'ambito della conversione di obbligazioni non possono essere distribuite fino a quando la riserva legale non ha raggiunto i limiti di cui all'art. 2430 cc.

L'attuale disciplina di bilancio non prevede specifiche indicazioni relative alle operazioni in valuta. Posto che il bilancio è redatto in euro, si debbono fissare regole di conversione e di valutazione di dette operazioni.

Si è prevista una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante.

Sono state previste, quindi, le seguenti modifiche:

- Art. 2425 17 bis): si è prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione.

- Art. 2425 bis : i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel Conto Economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data.
- Art. 2426 8 bis): si prescrive che le attività e passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio imputando la variazione al Conto Economico. Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione.

L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l'estinzione dell'attività o passività che l'ha generato.

- Art. 2427 6 bis): considerata l'incidenza sul Conto Economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall'art. 2426 8 bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio.

Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica:

- Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche.

L'articolo 6 della legge delega prevede alla lettera c) che il legislatore delegato debba "dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie"

Tale disposizione si propone il superamento di alcune carenze presenti nell'attuale quadro normativo, apportando gli aggiustamenti necessari per recepire nell'ordinamento contabile fattispecie contrattuali innovative generate dai processi di evoluzione finanziaria. Vengono in particolare richiamati gli strumenti valutari, i contratti derivati, gli strumenti di copertura dei rischi, i pronti contro termine e le locazioni finanziarie.

Si precisa che il regime applicabile a tali operazioni "non potrà che ispirarsi ai principi di redazione del bilancio che la delega stessa non intende affatto modificare". Con particolare riferimento ai contratti derivati viene ipotizzato uno schema valutativo fondato sulla loro destinazione economica da parte dell'impresa, "sicché le relative regole di valutazione dovrebbero conformarsi, pur con gli opportuni adattamenti tecnici, ai canoni sanciti in generale dall'art. 2426 c.c. per gli elementi immobilizzati e quelli non immobilizzati". Per le operazioni di copertura viene escluso l'impiego in bilancio di approcci valutativi asimmetrici, "risultando più appropriato adoperare parametri omogenei (coerenza valutativa) con quelli applicati alle posizioni protette".

La disciplina degli strumenti finanziari ha formato oggetto di approfondito dibattito in sede internazionale da parte degli organismi preposti all'emanazione dei principi contabili. Tale dibattito ha comportato lo sviluppo di modelli di valutazione che si orientano verso l'abbandono del modello del costo storico a favore di un modello basato sul fair value, definito come il "corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione tra terzi".

In particolare l'International Accounting Standards Board nel 1999 ha emanato l'International Accounting Standard n. 39 ("Financial Instruments: Recognition and Measurement") che fissa i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'informativa di bilancio relativi agli strumenti finanziari e alle operazioni di copertura.

Tale principio contabile, entrato in vigore a partire dal 1.1.2001, dispone che gli strumenti finanziari devono essere contabilizzati inizialmente al costo di acquisto, ossia al fair value del corrispettivo dato o ricevuto.

Successivamente all'acquisto i criteri di valutazione variano a seconda della destinazione degli strumenti finanziari.

Per quanto concerne in particolare la categoria degli strumenti destinati alla negoziazione, non di copertura, il principio contabile dispone che questi devono essere valutati al fair value. Le variazioni del fair value devono essere imputate a conto economico.

I criteri di valutazione stabiliti dal principio contabile internazionale per la valutazione degli strumenti finanziari destinati alla vendita si discostano pertanto notevolmente da quelli stabiliti dal codice civile, che recepiscono le norme comunitarie in materia contabile. In particolare l'art. 2426, punto 9) dispone che le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Non è pertanto consentito iscrivere il maggior valore derivante dalla valutazione degli strumenti finanziari destinati alla vendita al fair value, così come invece richiesto dal principio contabile internazionale.

Il Parlamento Europeo, al fine di garantire la coerenza tra le direttive contabili comunitarie e gli sviluppi della normazione contabile internazionale (ed in particolare quella sviluppata dall'International Accounting Standards Board), in data 27 settembre 2001, ha emanato la direttiva 2001/65/CE volta ad introdurre modifiche sostanziali alla disciplina dettata dalle direttive contabili. Tali modifiche consentono in particolare l'applicazione del principio contabile internazionale n. 39 per quanto concerne la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari.

In particolare la direttiva introduce una deroga all'articolo 32 della IV direttiva comunitaria in materia di conti annuali (direttiva 78/660/CEE), che richiede di valutare le voci dell'attivo e del passivo sulla base del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, raccomandando agli Stati membri che autorizzino, o impongano, per tutte o talune società, la valutazione al fair value degli strumenti finanziari, compresi i derivati.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva anteriormente al 1 gennaio 2004. La Legge 1 marzo 2002, n. 39, "Legge comunitaria 2001", ha delegato il governo ad emanare entro il 10.4.2003 i Decreti Legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva 2001/65/CE.

Negli ultimi anni, le operazioni di investimento finanziario hanno assunto forme contrattuali diversificate, tra cui è particolarmente rilevante quella del contratto c.d. "pronti contro termine".

Sotto il profilo giuridico questo assume il contenuto di una vendita di titoli "a pronto", con patto di retrovendita dei medesimi "a termine" e ha funzione economica di investimento - finanziamento con durata prefissata.

Come precisato dalla relazione alla legge delega invece, l'"essenza economica" della operazione è quella di una forma "di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità" e non di "transazione in titoli".

Perciò in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma e in attuazione del criterio direttivo dell'art. 6 lettera c) si è prescritto che le attività relative al "pronti contro termine" rimangano iscritte nel bilancio del cedente "a pronti" e che nel bilancio del cessionario "a pronti" sia iscritto il credito corrispondente.

La ragion d'essere della norma sta nel fatto che la prestazione caratteristica del contratto risiede nella obbligazione del cessionario "a pronti" a rivendere "a termine".

- Art. 2424 bis , quarto comma: viene disposto che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono permanere nello stato patrimoniale del cedente.
- Art. 2425 bis : viene disposta l'iscrizione pro rata temporis dei proventi ed oneri connessi alle attività, integrati, in aumento o diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine.
- Art. 2427 6 ter): viene disposto di evidenziare distintamente, nella Nota Integrativa, i debiti e i crediti derivanti da contratti di compravendita, compresi quelli Pronti contro Termine, che comportano l'obbligo di retrocessione a termine.

L'articolo 6 della legge delega n.366 prevede al punto c) una specifica disciplina, fra l'altro, delle operazioni di locazione finanziaria. La relazione alla citata legge delega chiarisce sul punto che "per....le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l'essenza economica" e che "...parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d metodo finanziario in luogo del metodo patrimoniale". Il condizionale utilizzato nella relazione indica una possibilità ma non una prescrizione.

Per inquadrare il problema, è utile riferirsi al documento 17 dello IASB che così si esprime:

"Per locazione finanziaria (leasing) s'intende un contratto con cui un concedente mette a disposizione di un utilizzatore un bene a quest'ultimo strumentale, per un tempo determinato e contro un corrispettivo

periodico (canone). Il bene dato in locazione finanziaria può essere stato acquistato o realizzato dal concedente su scelta o indicazione dell'utilizzatore, ovvero potrebbe essere stato originariamente di proprietà di quest'ultimo, come nel caso di retrolocazione finanziaria (sale and lease back)."

Secondo il metodo contabile c.d. "patrimoniale", i contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla forma giuridica negoziale; e pertanto i beni oggetto di locazione sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente e dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto economico i canoni corrisposti dall'utilizzatore. Quest'ultimo, invece, contabilizza periodicamente, in funzione della loro competenza economica, come costi d'esercizio, i canoni contrattualmente dovuti. In altri termini, il metodo patrimoniale considera la locazione finanziaria come un contratto pluriennale di locazione e concedente e utilizzatore contabilizzano di conseguenza gli effetti del contratto.

Tuttavia, spesso i contratti di locazione finanziaria non rappresentano un puro e semplice contratto di locazione, in particolare (ma non solo) in tutti quei casi in cui i contratti contengano una clausola di riscatto che consente all'utilizzatore al termine del contratto di acquisire la proprietà del bene locato ad un prezzo particolarmente vantaggioso. In pratica, l'utilizzatore ottiene la effettiva disponibilità economica del bene sopportandone tutti i rischi (ad esempio quello del deperimento fisico ed economico), ma ottenendo tutti i benefici derivanti dall'uso del bene stesso.

Secondo il c.d. metodo "finanziario", nel bilancio dell'utilizzatore il bene locato è iscritto fra le proprie immobilizzazioni ed assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori. specularmente, il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori.

In questi casi parrebbe corretto, come rilevato dalla relazione accompagnatoria alla legge delega, che il bilancio fornisca gli effetti dell'applicazione del c.d. metodo finanziario che riflette la sostanza economica dell'operazione. Si ricorda, inoltre, che i principi contabili internazionali prevedono la contabilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario, per i contratti aventi le caratteristiche sopra descritte.

Si impone quindi una scelta fra la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo patrimoniale (attualmente seguito) e quello finanziario.

Appare coerente prevedere un analogo trattamento anche per il bilancio dell'utilizzatore. In tal modo si continuerebbe a contabilizzare in bilancio la locazione finanziaria come contratto (atipico di godimento) in ottemperanza alla forma contrattuale e, nel contempo, tramite la nota integrativa, il lettore del bilancio sarebbe informato degli effetti derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario delle operazioni di leasing. Fra questi effetti si segnala, per la sua importanza, l'incremento della esposizione debitoria (non rilevata dal metodo patrimoniale), che è di particolare rilievo per gli investitori. A tal fine, si è aggiunto il punto 21 all'art. 2427 del codice civile, specificando quali siano le informazioni che l'utilizzatore di beni in locazione finanziaria deve fornire.

L'articolo 6 della legge delega prevede, al punto e) di "ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato".

Tale ampliamento discende dal fatto che, nell'introdurre nel nostro ordinamento la IV Direttiva Comunitaria nel D.Lgs. n. 127 del 1991, il legislatore ha adottato molte delle facoltà di semplificazione previste dalla Direttiva per le imprese cosiddette di "piccole dimensioni" ma ha rinunciato alla facoltà di adottare le semplificazioni per il conto economico delle imprese cosiddette "medie" (cioè quelle che non superino due dei seguenti parametri: totale attivo € 12,5 milioni, ricavi € 25 milioni, numero medio dipendenti 250).

Si è pertanto provveduto a un esame delle semplificazioni previste dalla Direttiva per le piccole imprese e si sono introdotte le poche semplificazioni per lo stato patrimoniale delle piccole imprese che non furono recepite dal legislatore del 1991.

Si sono poi esaminate le semplificazioni del conto economico delle medie imprese previste dalla Direttiva. Molte di tali semplificazioni sono state accolte e alcune non accolte in quanto ritenute incompatibili con una rappresentazione dei risultati di bilancio che fosse intelligibile e sufficientemente informativa, ancorché semplificata.

Inoltre è apparso ovvio che le semplificazioni disposte in via facoltativa per le medie imprese fossero estese anche alle piccole imprese. Si è invece esclusa ogni facoltà di semplificazione per quelle imprese che, pur rientrando nei parametri dimensionali, abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati perché, in questo caso, il livello informativo del bilancio deve essere quello "ordinario" a causa degli

interessi pubblici coinvolti.

Le semplificazioni riguardano i seguenti aspetti dello stato patrimoniale delle piccole imprese, con conseguenti modifiche all'articolo 2435-bis del Codice Civile:

- Possibilità di includere i crediti verso soci versamenti ancora dovuti e i ratei e risconti attivi nella voce "Crediti" (cioè le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII dell'attivo)
- Possibilità di includere i ratei e risconti passivi nella voce "Debiti" (cioè la voce E del passivo può essere compresa nella voce D del passivo)

Le semplificazioni previste per il conto economico delle imprese piccole e medie, con conseguenti integrazioni all'articolo 2435-bis del Codice Civile consistono nei seguenti raggruppamenti:

- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con le Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3);
- Indicazione degli altri costi per il personale in totale, senza le distinzioni dei suoi componenti (sottovoci da B9(c) a B9(e));
- Indicazione degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci da B10(a) a B10(c));
- Accorpamento dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati (voci C16(b) e C16 (c));
- Indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D18(a) a D18(c));
- Indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci da D19(a) a D19(c));
- Eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, minusvalenze e imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi ed oneri straordinari (voci E20 e E21).

E' stata altresì prevista la possibile omissione, nella nota integrativa, dell'indicazione della ripartizione dei ricavi per categorie di attività ed aree geografiche.

Non si è ritenuto di poter accogliere ulteriori semplificazioni, possibili secondo la IV Direttiva, che porterebbero alla redazione di un conto economico che esponesse come prima voce "l'utile o perdita operativa" senza cioè evidenziare ricavi, variazioni di rimanenze, costi di materie prime, servizi e godimento beni di terzi. Questo eccesso di semplificazione conduce ad una rappresentazione del conto economico del tutto oscura, criticata dalla dottrina e da diversi anni non più praticata. Inoltre, i dettagli che si sarebbero eventualmente omessi devono essere presenti in contabilità sia per motivi di un'ordinata gestione sia per motivi fiscali (ad es. ai fini IVA) talché la semplificazione comporterebbe un'opera di elaborazione e dunque una complicazione piuttosto che una facilitazione.

L'art. 6 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, contenente delega al Governo per la riforma del diritto societario, assegna al legislatore delegato l'obiettivo di provvedere alla "revisione della disciplina del bilancio" imponendo, fra i principi e criteri direttivi, nella lett. d) di "prevedere le condizioni in presenza delle quali le società in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente".

La relazione al progetto "Mirone", presentato nella passata legislatura e contenente una norma di contenuto identico, chiarisce che "tale disposizione costituisce la prima risposta elaborata dal legislatore nazionale per corrispondere alle istanze di competitività delle maggior imprese multinazionali italiane e per avviare il processo di ammodernamento della disciplina legale del bilancio".

Dopo l'emanazione della legge-delega e nelle more dell'elaborazione della normativa delegata è sopravvenuta l'adozione formale in data 6 giugno 2002 da parte del Consiglio europeo del regolamento, di cui alla proposta pubblicata in GUCE n. C.154E del 29 maggio 2001, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali. Questi principi, che saranno adottati dalla Commissione economica europea seguendo una dettagliata procedura e previo parere di un Comitato di regolamentazione contabile composto dai rappresentanti degli Stati membri, saranno applicati ai conti consolidati delle società soggette al diritto di uno Stato membro, i cui titoli sono ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, a partire dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005.

L'obiettivo, dichiarato nei "considerando" e precettivamente stabilito nell'art. 1, è quello di "armonizzare l'informazione finanziaria pubblicata dalle società di cui all'art. 4 (i cui titoli sono negoziati, come si è appena detto), al fine di garantire un elevato grado di trasparenza e di comparabilità dei bilanci e, di

conseguenza, un efficiente funzionamento del mercato dei capitali dell'UE e del mercato interno". Ben si comprende allora perché la scelta dello strumento normativo sia stata nel senso del regolamento e non della direttiva, cioè per fare sì che le norme siano identiche in tutti i paesi comunitari.

I principi che saranno adottati sono quelli che sono stati e che saranno elaborati – destinati a valere su scala mondiale – dall'Organizzazione ora denominata International Accounting Standards Board (IASB): tali principi a loro volta sono denominati dall'art. 2 del regolamento International Accounting Standards (IAS) e International Financial Reporting Standards (IFRS).

Occorre ora porre in rilievo che, se da un lato la regolamentazione contabile si imporrà per i conti consolidati a tutte le società di cui all'art. 4, tuttavia l'art. 5 stabilisce che "gli Stati possono consentire o prescrivere che essa si applichi anche: a) ai bilanci di esercizio (conti annuali); b) a tutte le società diverse da quelle di cui al richiamato art. 4".

Ci si avvia dunque verso una regolamentazione mondiale applicabile sia ai bilanci consolidati sia ai bilanci di esercizio, ed a tutti i soggetti tenuti alla redazione di essi.

Si deve, dunque dettare subito una normativa, sia pure solo per il bilancio consolidato, che si adegui ai "principi contabili riconosciuti internazionalmente".

Ma sta di fatto che la disciplina attualmente vigente del bilancio consolidato, contenuta negli artt. 25 ss. del d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, costituisce attuazione della VII Direttiva comunitaria. Da ciò consegue che il legislatore si trova di fronte a un vincolo ineludibile, stretto com'è, da una parte, dalla necessità di introdurre norme conformi ai principi contabili internazionali e, dall'altra, dalla impossibilità di modificare la disciplina attuale fino a quando la nuova disciplina europea travolgerà la VII Direttiva e, per ciò stesso, quella del d.lgs. n. 127 del 1991.

Il problema è di notevole gravità non solo sotto il profilo formale ora segnalato, ma anche sotto un profilo sostanziale.

Si assiste oggi, infatti, ad un profondo cambiamento del modo di fare impresa che non può non esercitare la sua influenza nella direzione di una diversa struttura della rappresentazione contabile e, più in generale, della informazione societaria.

E' da rammentare che la tradizione aziendalistica, prima ancora che quella giuridica, affidava al criterio del costo storico (di acquisizione nel mercato o di autoproduzione) la valutazione degli assets nello stato patrimoniale e delle quote per lo più costanti degli ammortamenti, in funzione del deperimento o consumo dei beni.

Oggi l'orientamento è radicalmente mutato. L'evoluzione ha come risvolto, di portata anch'essa rivoluzionaria, la sopravvenuta inadeguatezza della radicata filosofia di bilancio fondata sull'appostazione del valore storico delle immobilizzazioni: si è oggi inclini a ritenere infatti che il valore corrente, soprattutto per i c.d. intangibili, rettificato con quote di ammortamento non necessariamente costanti, sia più espressivo della realtà economico-finanziaria d'impresa e più idoneo a rappresentare il concorso che hanno avuto questi assets nella produzione del reddito.

Questa evoluzione doveva essere nella mens legis in sede di legge-delega se è vero che i principi contabili internazionalmente accettati sono già oggi orientati in questo senso.

Posto che le norme attuali non possono essere soppresse, modificate o sostituite, non per questa ragione è vietata una informazione aggiuntiva: si lasci invece com'è la disciplina attuale. La Nota Integrativa ai bilanci, sia di esercizio sia consolidato, potrà essere caricata di un'ulteriore funzione informativa, accogliendo in forma sia letteraria che numerica le notizie su quale sarebbe la "rappresentazione veritiera e corretta" se si seguissero nuovi criteri.

Il lettore avrà, almeno fino ai bilanci di chiusura del 2004, l'informazione sulla base degli attuali criteri legali e, in più, quella sulla base dei principi contabili internazionali che il legislatore delegato riterrà di recepire.

Le modifiche proposte alle norme del Codice Civile in tema di bilancio post-fusione (e scissione) e di ammortamento degli Intangibili - rispondono a scopi di sostanziale rilevanza. La proposta, in attesa dell'operatività del Regolamento europeo sulle fusioni e in generale dei nuovi principi contabili internazionali dello IASB, si limita a tradurre i valori correnti derivanti dalle Business Combinations e l'ammortamento con criteri economici degli Intangibili in informazioni comprese nella Nota Integrativa al bilancio e al bilancio consolidato.

Le prescrizioni della Nota Integrativa al bilancio e al bilancio consolidato riguardano tutte le informazioni considerate rilevanti; esse applicano – in sostanza – lo spirito e le regole fondamentali dei principi contabili internazionali.

4. Il problema dell'ammortamento sistematico dell'avviamento è già attenuato, nel nostro ordinamento (art. 2426, n. 6) dalla facoltà consentita alle società di andare oltre il termine dei 5 anni, purché il maggior termine "non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella Nota integrativa" (la stessa regola vale, nel bilancio consolidato, per le "differenze positive" da consolidamento).

Ciò può essere inteso nel senso che, essendo oggi la vita utile dell'"avviamento" di solito (nelle aziende non affette da declino) ben superiore a 5 anni, una durata superiore è la regola. L'effettiva durata, purché adeguatamente motivata nella Nota integrativa, viene pertanto rimessa alla discrezionalità degli amministratori (secondo lo IAS 39 la vita utile di un Intangibile non può superare i 20 anni, ma si

concede anche di superare questo termine, quando ciò sia ragionevole, a condizione che l'impresa stimi almeno annualmente l'ammontare recuperabile, cioè il valore corrente, e fornisca l'informazione integrativa delle ragioni che l'hanno indotta a superare i 20 anni).

5. In ogni caso, dato che le norme europee (IV^a Direttiva) obbligano all'ammortamento sistematico, occorre trasferire nella Nota Integrativa le informazioni essenziali legate all'applicazione di tale verifica annuale dei valori, cioè dell'Impairment Test.

Da ciò le variazioni proposte all'art. 2427 del codice.

Le aggiunte consentono, solo appunto in Nota integrativa (e quindi senza effetto sui numeri di bilancio e sui loro risultati), di stimare e di comunicare gli effetti dell'ammortamento economico (deperimento) secondo le regole dell'Impairment, rispetto all'ammortamento contabile sistematico prescritto dalle norme in vigore (art. 2426, n. 6, sia pure interpretato in senso estensivo).

Le verifiche sull'Impairment test in Nota integrativa fornirebbero anche le motivazioni per spiegare, ai fini del bilancio, durate dell'ammortamento superiori ai 5 anni (e 20 anni).

Si tratta di un'informazione rilevante, spesso essenziale, per l'espressione dei "veri" risultati d'esercizio rispetto a quelli derivanti da regole ormai obsolete (e in via di correzione in sede europea).

6. La misura dell'ammortamento economico (deperimento) è rimesso al prudente giudizio degli amministratori; esso terrà conto del concorso di tali beni alla futura produzione di risultati economici, della durata di tale concorso; e, per quanto possibile, dei valori di mercato dei beni interessati all'ammortamento.

Ciò si traduce, appunto, nelle regole dell'Impairment test.

Si ricorda i due recenti principi contabili americani (FAS 141 e 142) hanno introdotto le seguenti regole:

- a. il goodwill e gli Intangibili in genere non sono più soggetti ad ammortamento sistematico nel conto economico;
- b. essi sono soggetti ad una stima, almeno annuale, ai fini dell'identificazione di un'eventuale perdita di valore (impairment test);
- c. gli elementi da considerare nell'ambito dell'impairment test sono (i) i moltiplicatori (P/E, P/EBIT, P/V, ecc.), (ii) i valori attuali dei flussi reddituali (e di cassa) futuri, il discounted cash flow), (iii) i valori di borsa dell'entità acquisita; ed, infine, (iv) eventuali perizie di valore.

Le regole americane sull'Impairment test (punto c) possono essere riformulate in questi termini:

- I. moltiplicatori "causali" di larga diffusione e per i quali si disponga di ampie e sicure basi informative;
- II. criteri di valutazione analitica di larga accettazione (metodi reddituali e finanziari, metodo misto patrimoniale-reddituale);
- III. quotazione di Borsa;
- IV. prezzi di transazioni di società comparabili, o moltiplicatori da questi derivati.

7. La legge delega al punto b) dell'articolo 6 prevede "una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo".

L'articolo non distingue fra bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. E' da supporre pertanto che la delega espliciti la propria efficacia anche in relazione al bilancio consolidato.

Si è colta dunque l'occasione per meglio disciplinare il trattamento della differenza (posta di patrimonio netto) che emerge, nel bilancio consolidato, dalla compensazione fra i valori di carico delle imprese incluse nel consolidamento e la frazione di patrimonio netto di tali imprese.

L'attuale 3° comma dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 127 del 1991 dispone che, se dalla compensazione di cui sopra, emerge una differenza negativa non dovuta a prevedibili futuri risultati economici sfavorevoli della partecipata, essa sia iscritta a una voce di patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento. Tale riserva può inoltre essere portata a compensazione, fino a concorrenza, di altre differenze positive.

Occorre considerare che la compensazione di cui sopra è una facoltà, ma non un obbligo, prevista dalla VII^a Direttiva Comunitaria (art. 30). La stessa direttiva (art. 31) dispone che la differenza negativa può essere imputata a conto economico in funzione della previsione di futuri risultati economici sfavorevoli della partecipata, oppure a conto economico in un'unica soluzione come plusvalenza, se realizzata.

Il principio contabile internazionale sul consolidamento (IAS 22) si esprime in modo analogo, con l'unica differenza che il trattamento contabile previsto dalla Direttiva come facoltativo è, invece, obbligatorio.

Pertanto, al fine di allineamento ai principi contabili internazionali, nei limiti consentiti dalla Legge Delega e dalla VII^a Direttiva, si è modificato l'attuale 3° comma dell'articolo 33 del D.Lgs. 127/1991, disponendo che la differenza negativa di consolidamento non può essere imputata a patrimonio netto; e dunque non può essere compensata con differenze positive di consolidamento. Tale differenza negativa sarà imputata

a conto economico, se deriva da una plusvalenza realizzata; ovvero ad un fondo del passivo, se dipende da prevedibili futuri risultati economici sfavorevoli della partecipata.
Alla differenza positiva, iscritta tra le attività (come "differenza da consolidamento") si applicano norme sull'ammortamento in linea con quelle applicabili per l'avviamento (si veda ai punti precedenti).

.....

10. DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE.

La delega ha previsto un istituto del tutto nuovo nell'ambito della disciplina delle società per azioni; il testo della delega ne ha consentito una attuazione secondo due modelli che, pur uniti al vertice da un fenomeno di separazione nell'ambito di un patrimonio facente capo ad un unico soggetto, si differenziano notevolmente tra loro per quanto attiene al contenuto della disciplina e la funzionalità pratica.

In una prima ipotesi (art. 2447 bis, comma 1, lett. a) siamo essenzialmente in presenza della individuazione, all'interno del patrimonio della società, di una parte di questo, la sua separazione giuridica dall'intero, e la sua destinazione ad uno specifico affare, una particolare operazione economica. Nella sostanza l'ipotesi è operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa.

Coerente la disciplina che prevede: all'art. 2447-ter la deliberazione costitutiva, contenente tutti i dati necessari alla identificazione dell'operazione; all'art. 2447-quater il necessario regime di pubblicità, connesso alla efficacia reale della separazione; all'art. 2447-quater, secondo comma e 2447-quinquies un regime di tutela dei creditori sociali preesistenti alla separazione, e il principio generale che disciplina tutto il fenomeno: l'esclusiva responsabilità del patrimonio separato in ordine alle obbligazioni contratte per la sua realizzazione; all'art. 2447-sexies la necessaria contabilizzazione separata del patrimonio; all'art. 2447-septies i principi di bilancio.

La costituzione di un patrimonio separato non è necessariamente collegata ad ipotesi di finanziamenti di terzi destinati all'affare stesso; ciò però è possibile. Trattasi allora di finanziamenti a carattere "partecipativo", in ordine ai quali è prevista un'ampia possibilità di articolazione dei diritti patrimoniali ed un principio di organizzazione, all'art. 2447-octies, a tutela di questi.

Radicalmente diversa nei presupposti e nella funzione l'ipotesi di patrimonio dedicato previsto dall'art. 2447, ipotesi più attenta ai profili finanziari dell'esercizio dell'impresa, profili, del resto, certamente di attualità.

Si ipotizza infatti un finanziamento, e quindi l'ingresso di nuovi mezzi finanziari nella società, ovviamente provenienti da terzi a servizio del rimborso del quale siano principalmente destinati i ricavi dell'affare stesso.

Relativamente semplice e lineare è la disciplina in quanto il contratto deve prevedere elementi essenziali dell'operazione, ed in particolare, evidentemente, il piano finanziario dell'operazione da parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento le garanzie che la società offre non già per il rimborso del finanziamento, ma per la corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione, nonché evidentemente le garanzie che la società può prestare soltanto però per una parte del rimborso.

In questo schema ovviamente una separazione patrimoniale sussiste esclusivamente a livello dei proventi nella fase di incasso, e di eventuali giacenze presso la società prima del versamento al finanziatore devono essere e restare distinti dall'intero suo patrimonio. A tal fine sono evidentemente necessari sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento questi proventi.

Distinta è altresì, ovviamente, la tutela dei creditori generali della società, ai quali vengono sottratti soltanto i profili del finanziamento mentre sui beni strumentali destinati all'operazione si prevede che possano esercitare solo le azioni conservative a tutela dei loro diritti non potendo invece distoglierli dall'operazione stessa limitata all'ipotesi di cartolarizzazione è la possibilità di emissione di titoli destinati alla circolazione.